



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN UNICO LOTTO DI OPERAZIONI DI
ESUMAZIONE ORDINARIA PER TURNO DI ROTAZIONE INTERESSANTI IL
CAMPO COMUNE 2° DEL CIMITERO DI GREZ IN RIVA DEL GARDA
periodo di esecuzione marzo – maggio 2020**

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii

Relativo a operazioni di:

- esumazione ordinaria, reinumazione e tumulazione di “resti mortali” intesi come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (cadaveri indecomposti), tumulazione resti mortali e ceneri, pulizie pavimentazioni, gradinate, corridoi, porticati, vialetti e arcate del parcheggio adiacente l’area cimiteriale, qualora utilizzate per la collocazione di contenitori scarrabili destinati alla raccolta rifiuti provenienti dall’attività cimiteriale, con uso di attrezzature, materiali e prodotti di proprietà della ditta appaltatrice.

Il Committente in fase esecutiva:		<i>firma</i>
Il R.L.S:		<i>firma</i>
Il datore di lavoro dell’azienda appaltatrice/lavoratore autonomo:		<i>firma</i>

PREMESSA

Art. 26. D.Lgs. 81/08-Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ex Codice dei Contratti pubblici, ora D.Lgs. 50/2016), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ex Codice dei Contratti pubblici, ora D.Lgs. 50/2016), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. (ex Codice dei Contratti pubblici, ora D.Lgs. 50/2016), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei

lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e salute del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Aggiornamenti del documento

Il presente documento viene conservato presso la sede per tutta la durata del lavoro, e viene messo a disposizione degli organi di vigilanza.

La verifica dell'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze rappresenta una costante aziendale.

E' previsto il riesame della valutazione dei rischi di interferenza, almeno nei seguenti casi:

1. per variazioni importanti del processo di lavoro a seguito dell'utilizzo di nuovi materiali e/o l'introduzione di tecnologie, macchine, impianti e attrezzature non impiegati precedentemente;
2. qualora le misure di prevenzione e protezione attualmente adottate si rivelino insufficienti o non più adeguate e si tratti d'adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, tecnologicamente più avanzati ed efficaci rispetto a quelli esistenti;
3. qualora l'indagine su incidenti avvenuti o mancati porti ad acquisire informazioni rilevanti connesse ai rischi dell'attività lavorativa, evidenziando così provvedimenti da adottare, al fine di ridurre tali rischi;
4. qualora le valutazioni siano state elaborate su situazioni non più rappresentative dell'attuale attività lavorativa;
5. qualora si modifichi in modo sostanziale l'organizzazione aziendale.

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA COMMITTENTE

NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA COMMITTENTE

Ragione sociale:	Comune di Riva del Garda
Sede legale:	Piazza 3 Novembre, 5 - 38066 Riva del Garda (TN)
Attività:	Ente pubblico
Telefono:	0464/573888
Fax:	0464/573801
Email PEC:	comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AZIENDA COMMITTENTE

Rappresentante del Committente	dott.ssa Lorenza Moresco
Preposto del committente in fase esecutiva	Sig. Alberto Bellutta
Responsabile servizio di prevenzione e protezione:	Edoardo Dal Cin
Medico competente:	Davide Setzu
R.L.S.:	Mirko Sighel – Demartin Fabrizio
Addetto al primo soccorso:	Bellutta Alberto: Coordinatore Gestione Emergenze
Addetto prevenzione e lotta antincendio ed evacuazione:	Bellutta Alberto: Coordinatore Gestione Emergenze

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminari, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nei cimiteri (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dall'Amministrazione comunale, ecc.).

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico" ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti, o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulla modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione addestramento, utilizzo DPI, ecc.) e la ditta appaltatrice deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste dall'appalto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di un unico lotto di operazioni di esumazione ordinaria per turno di rotazione interessanti il campo comune 2° del cimitero di Grez in Riva del Garda (TN). Il servizio dovrà effettuarsi nel periodo marzo – maggio 2020 e prevede anche l'esecuzione delle operazioni correlate a quelle oggetto dell'appalto.

Le attività comprese nell'appalto sono le seguenti:

- esumazioni e reinumazioni
- tumulazione
- trasporto e cremazione salme non mineralizzate

Il cimitero del Comune di Riva del Garda dove si svolge l'attività dell'appaltatore è il seguente:

- cimitero di Grez posto in via Grez n. 27

2. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

a) attività dell'Appaltatore e contestualmente presenza di utenti: ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).

b) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dall'Amministrazione comunale, ecc.). L'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare.

ATTIVITA'/LAVORAZIONI	POSSIBILI RISCHI DI INTERFERENZA	MISURE DI SICUREZZA
<i>Esumazione ordinaria</i>	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro
<i>Reinumazione salma a terra</i>	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature
<i>Tumulazione resti mortali intesi come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (cadaveri indecomposti) in loculo, tomba di famiglia, cappella privata</i>	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri, trabatelli, ponteggi
<i>Tumulazione resti ossei - ceneri in ossario - cinerario</i>	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri, trabatelli, ponteggi
<i>Tumulazione resti ossei - ceneri in tomba di famiglia, loculo sarcofago e cappella privata</i>	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri, trabatelli, ponteggi
<i>Collocazione resti ossei - ceneri in ossario comune</i>	Rischio caduta, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri, trabatelli, ponteggi
<i>Rifiuti derivanti da operazione cimiteriali</i>	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore di Lavoro
<i>Rifiuti solidi urbani</i>	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta	Particolare attenzione alla presenza di utenza, cartellonistica, utilizzo di DPI
<i>Pulizia pavimentazioni, gradinate, corridoi, porticati, vialetti e arcate del parcheggio adiacente l'area cimiteriale utilizzate per la collocazione di contenitori scarrabili destinati alla raccolta</i>	Urto, inciampo, scivolamenti e cadute	Delimitazione dell'area, segnaletica, utilizzo di DPI

<i>rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale</i>		
--	--	--

COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	COSTI A CORPO
Apprestamenti previsti	<u>Fornitura e posa in opera di:</u>	
	- transenne e/o paletti alti cm. 90 con base metallica per delimitazione aree di lavoro	€ 40,00
	- di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	€ 22,00
	- recinzione di pannelli schermati per operazioni di esumazione, estumulazione, ripristini igienici compreso montaggio e smontaggio.	€ 150,00
	TOTALE	€ 212,00

I costi di sicurezza corrisposti all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto, garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nella presente sezione vengono elencati i rischi relativi alla tipologia della prestazione affidata che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Si tratta di rischi generalmente di tipo "trasmissibile", rischi cioè a cui può essere esposto chiunque si trovi ad operare in quello specifico ambiente di lavoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi si articola attraverso le seguenti fasi:

- Fase 1:** identificazione delle possibili sorgenti di rischio;
- Fase 2:** individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza;
- Fase 3:** stima dell'entità del rischio.

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino.

La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
-----------	-------------	-----------------------------------

PROBABILITA'		
1	Improbabile	c) Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili d) Non si sono mai verificati fatti analoghi e) Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	f) Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità g) Si sono verificati pochi fatti analoghi h) Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	i) Si sono verificati altri fatti analoghi j) Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	k) Si sono verificati altri fatti analoghi l) Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva).

L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	m) Danno lieve
2	Medio	n) Incidente che non provoca ferite e/o malattie o) Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	p) Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	q) Incidente/malattia mortale r) Incidente mortale multiplo

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore.

Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

Il livello del rischio viene così valutato:

$R > 8$	Rischio elevato
$4 \leq R \leq 8$	Rischio medio
$2 \leq R \leq 3$	Rischio basso
$R = 1$	Rischio minimo

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI

Fattore di rischio	Descrizione rischio	P x D	Misure di prevenzione e protezione
Vie di circolazione, spazi comuni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di scivolamento durante le operazioni di lavaggio ad umido pavimentazione viali e arcate ▪ Rischio di investimento da parte di attrezzature e macchinari utilizzati dagli operatori ▪ Rischio urto, inciampo, caduta, possibile cedimento di terreno 	$3 \times 2 = 6$	<ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni di pulizia mediante utilizzo di macchinari e attrezzature e le operazioni di lavaggio ad umido nelle vie di circolazione e negli spazi comuni, devono essere effettuate preferibilmente in orario di minor afflusso dell'utenza • Le aree interessate dalle lavorazioni devono essere segnalate e, se del caso, opportunamente delimitate, impedendo l'accesso a terzi non autorizzati • La segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in zone chiaramente visibili, a monte e a valle delle zone oggetto di pulizia • Durante le operazioni di pulizia che richiedono l'impiego di macchinari ed attrezzature, le zone interessate devono essere segnalate e opportunamente delimitate • La segnaletica di sicurezza può essere tolta solo dopo la perfetta asciugatura delle superfici o l'allontanamento delle attrezzature e dei macchinari • Le operazioni di seppellimento oltre a dover essere effettuate preferibilmente in orario di minor afflusso dell'utenza, devono seguire il dettato di cui alla precedente lett. c).
Presenza di opere provvisorie (piattaforme aeree, trabattelli, scale cimiteriali, calaferetri, montafretri...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di caduta dall'alto ▪ Rischio di caduta di oggetti dall'alto ▪ Rischio di espulsione di oggetti durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello 	$2 \times 2 = 4$	<ul style="list-style-type: none"> • Le aree interessate dalle operazioni di servizio con utilizzo di opere provvisorie devono essere segnalate e opportunamente delimitate, impedendo l'accesso nell'area di intervento a terzi non autorizzati
Luoghi di deposito e uso di attrezzature di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di contatto, caduta e inciampo da parte di terzi non autorizzati, con attrezzature e macchine operatrici 	$2 \times 1 = 2$	<ul style="list-style-type: none"> • Depositare i materiali e le attrezzature utilizzate durante le lavorazioni in luogo idoneo, nel quale sia impedito l'accesso alle persone non autorizzate • Non lasciare incustoditi prodotti e attrezzature durante le pause di lavoro • Non abbandonare prodotti e attrezzature al termine dell'esecuzione delle operazioni
Operazioni di servizio ordinarie e straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di esposizione alle polveri derivanti da piccole demolizioni di murature e da soffiatura di spazi comuni da parte di non addetti presenti nelle aree di lavoro ▪ Rischio di esposizione ad agenti pericolosi da parte di non addetti presenti nelle aree di lavoro ▪ Rischio di infiammazioni o irritazione agli occhi o all'apparato respiratorio per contatto accidentale di 	$2 \times 1 = 2$	<ul style="list-style-type: none"> • Interrompere le lavorazioni che possono provocare la formazione di polvere durante il passaggio di terzi nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni • Interrompere le operazioni che possono provocare il pericolo di inalazione di sostanze inquinanti durante il passaggio di terzi nelle vicinanze dell'area interessata • Le aree interessate dalle operazioni devono essere segnalate e, se del caso, opportunamente delimitate, impedendo l'accesso a terzi non autorizzati • In caso di attività particolarmente rumorose o in grado di produrre quantitativi di polvere pericolosi le operazioni dovranno essere svolte, se possibile, confinando l'area e avvisando i dipendenti della durata dell'attività potenzialmente pericolosa

	prodotti pericolosi da parte di non addetti ■ Rischio di esposizione al rumore da parte di non addetti durante l'utilizzo di macchinari ed attrezzature specifici		
Rischio biologico	■ Rischio dovuta a esposizione, manipolazione e contatto	2 x 2 = 4	Predisporre specifiche procedure, organizzative e di lavoro in modo a limitare il numero degli addetti esposti: adottare idonee misure di protezione collettive e/o personali delle vie respiratorie e della pelle; <ul style="list-style-type: none"> • adottare idonee misure igieniche: informare e formare il personale sulla necessità di seguire tali procedure; • predisporre i mezzi e le procedure organizzative idonei relativi ai rifiuti contaminati, che prevedono l'uso di contenitori adeguati e chiaramente identificativi; • informare e formare il personale sui rischi di contaminazione del luogo di lavoro, di se stessi e dei propri colleghi, e sulla possibilità di propagazione dell'agente pericoloso all'esterno; • delimitazione dell'area interessata da tale fattore, con idonee recinzioni e segnaletica, atte ad impedirne l'accesso da parte degli utenti e del personale presente.
Presenza di altre ditte	■ Rischi connessi alla sovrapposizione di attività di diversa natura	2 x 2 = 4	<ul style="list-style-type: none"> • Concordare con il committente l'organizzazione simultanea di servizi cimiteriali e altri servizi di manutenzione al fine di coordinare la presenza contemporanea di più ditte • Organizzare i servizi secondo le priorità individuate dal committente

DATI GENERALI

Ditta / Azienda:

Sede legale:

Datore di lavoro:

R.S.P.P.:

Preposto per i lavori:

Altri dati identificativi della ditta appaltatrice

Codice fiscale e partita I.V.A.:

Iscritta alla C.C.I.A.A. di:

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

Posizione INAIL:

Posizione INPS:

NOTE:

Compilare tutti i campi sotto indicati, in alternativa rimandare ad altra documentazione da allegare al presente documento.

Servizio per il quale viene consegnato il presente documento

(descrizione dettagliata e specifica delle attività oggetto dell'appalto)

Requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti da legislazioni specifiche

Mezzi/attrezzature antinfortunistiche

(es.: ponteggi, sollevatori, ecc. inerenti alla tipologia del servizio da eseguire, che verranno utilizzati non tanto per l'esecuzione del servizio, quanto per evitare i rischi per i lavoratori, con particolare riferimento alla caduta dall'alto di cose e persone)

Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio

(attestati di frequenza a corsi nei quali si siano trattati argomenti inerenti la tipologia del servizio oggetto dell'appalto, con indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati)

Formazione professionale dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio

(attestati di frequenza a corsi nei quali si siano trattati argomenti inerenti il servizio in oggetto con impianti in esercizio con indicazione dei nominativi dei lavoratori)

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione del servizio e loro impiego

(macchine, apparecchi di sollevamento, utensili portatili, attrezzature, ecc. che verranno utilizzati al fine di eseguire il servizio in oggetto, specificando se sono presi a nolo o se sono di proprietà)

Prodotti chimici utilizzati (allegare anche schede di sicurezza)

(indicare i prodotti chimici utilizzati e le modalità d'impiego, allegando anche le schede di sicurezza)

Dotazione di dispositivi di protezione individuale

(indicazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sono dotati i lavoratori, con descrizione dettagliata delle caratteristiche in base al tipo di rischio previsto)

Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione del servizio

Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni

Elenco dei nominativi dei lavoratori che potranno accedere alle aree nelle quali si svolge il servizio oggetto dell'appalto

1	2
3	1.
2.	3.
4.	5.

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell'appalto (al di fuori di quelli già evidenziati nel presente documento)

(specificare bene quali rischi delle attività lavorative possono interessare i lavoratori del committente o di altre ditte appaltatrici, ovvero quali rischi possono comportare danni – infortuni o malattie – alle persone. Indicare per ogni rischio quali misure di prevenzione e/o protezione dovranno essere adottate dal committente)

Rischi	Misure di prevenzione / protezione da adottare